PER

D. CAMILLO MAZZARONE

NELLA

TERZA CAMERA DELLA G. C. CIVILE DI NAPOLI.

NAPOLI,
PRESSO LA VEDOVA DI MIGLIACCIO

1832.

INDICE

§. I. Nozioni di fatto preliminari al giudizio. -- Origine del credito di D. Camillo Mazzarone.

Egli è necessario conoscere poche, ma indispensabili verità di fatto intorno all' indole della obbligazione assunta da D. Teresa Cardona a favore di D. Camillo Mazzarone, per lo quale scriviamo; l' occasione per cui si assunse, gli accidenti che l' accompagnarono, ed in fine i giudicati che l' han renduta salda ed inalterabile.

Era l' anno 1810, quando D. Francesco Gaudiosi, dimorandosi in Palermo, tolse in moglie D. Teresa Cardona. I genitori di costei le costituirono per dote apparente ducati 6000, mediante albarono passato innanzi notaio; ma in realtà ducati 4000 furono il verace ammontar di quelle, siccome il dimostra la controscrittura del dì 7 aprile di quello anno, celebrata tra gli stessi promittenti ed il futuro marito Gaudiosi, innanzi allo stesso notaio.

Il Gaudiosi nel dì 21 gennaio 1814 si offrì verso il Regio Demanio a soddisfare in garantia il debito di un Vito Andreace coi frutti de' proprii beni, i quali al Gaudiosi restituir doveva il Governo, dopo che si sarebbe eseguito l' aggiusto di rate.

Era intanto il Gaudiosi debitore di D. Angelo Tabetta in duc. 3200 coll' annuo interesse dell' otto, per lo che venne condannato anche colla coazione personale, per effetto di sentenza del tribunale di commercio del dì 9 marzo 1814 debitamente iscritta.

Messo in tale angustia il Gaudiosi ebbe ricorso al creditore onde ottenere dilazione al pagamento, ed impetratela, con istrumento de'7 maggio 1814 iscritto il dì 15 giugno di quello anno si obbligò solidalmente con sua moglie D. Teresa Cardona e lo zio D. Saverio Gaudiosi al pagamento di duc. 3495 col suddetto interesse a favore del Tabetta.

L' obbligazione della Cardona fu personale, senza che si fusse obbligato alcun cespite dotale, o di dote si fosse fatta menzione.

§. II. fatti posteriori -- Giudicati ottenuti da Mazzarone contra Cardona, che luminosamente confermano i suoi diritti.

D. Angelo Tabetta divenuto creditore di entrambi i coniugi Gaudiosi e Cardona mediante l'istrumento de' 7 maggio 1814, ne fece cessione a D. A-

gusto Murail, il quale poscia lo cedette a D. Camillo Mazzarone.

Costui rivestito del carattere di cessionario di Tabetta imprese ad espropriare un fondo del debitore sito in Fiumefreddo, denominato *Faviano.*

Fa d' uopo quì avere in considerazione di esser trapassato da questa a miglior vita D. Francesco Gaudiosi, e rimasa vedova di lui la Cardona fin dal 1 marzo 1818.

Dopo le procedure richieste dalla legge, e dopo essere divenuto il dì 12 luglio 1819 di *Faviano* aggiudicatario D.Pietro Bosco per lo prezzo di duc.5000, si fece luogo susseguentemente alla graduazione dei creditori nel 26 novembre di quello anno. La Cardona non venne citata a produrre i suoi titoli, per non avere a quel tempo pubblicata la sua ipoteca legale nascente da' capitoli matrimoniali.

Avvenne però che trascorso il mese a produrre, e quasi presso a chiudersi la nota di collocazione si trasse innanzi costei, onde occupare un luogo nella ripartizione del prezzo.

Il giudice collocatore graduò per data d'iscrizioni nella sua nota provvisoria, pria il Regio Demanio, poi Mazzarone, rigettò la dimanda della Cardona comechè scompagnata de' capitoli matrimoniali. Co-

stei ne fece opposizione alla nota distesa dal giudice nel 14 febraro 1820.

Stavano le cose su questo piede, allorchè Mazzarone giudiziosamente provvedendo alla tutela de' proprii interessi praticò varie operazioni:

Attaccò innanzi tutto gagliardamente presso la collocazione la verità dei crediti della Cardona; disse di non essere la effettiva dote di ducati 6000, ma sì bene di 4000; oppose la non presa iscrizione. In veduta poi subordinata chiese di esser surrogato pel suo credito di sorte e d'interessi nel luogo e per la somma, che per ventura alla Cardona si fossero attribuiti.

Dall'altro lato, onde afforzare le domande avanzate innanzi al giudice collocatore ed al tribunal civile, affrettò un giudizio direttamente introdotto contra Cardona, vedovata di Gaudiosi già da due anni.

Mazzarone convenne costei nel tribunale civile di Cosenza, onde ottenere condanna a suo favore in ducati 3078, oltre agl' interessi alla ragione dell' otto per cento, giusta l'istrumento di cessione del 17 giugno 1818.

Cardona tratta in giudizio si difese con vigore, ed insistette per lo rigetto delle dimande. Ma rimase perdente in questo scontro, come del pari nell' altra contestazione anche dal Mazzarone promossa intorno

alla convalida di sequestro praticato da lui a pregiudizio della Cardona, già rimaritata con D. Antonio Pizzini. Sequestro che si fece nelle mani dell' aggiudicatario Bosco, per lo intero credito di sorte ed usure che Mazzarone rappresentava.

In questi due esperimenti si sono costituiti due solenni giudicati, e de' quali più basso terremo apposito ragionamento, sì come quelli, che taciuti nelle narrative della decisione della G. C. civ. delle Calabrie de' 2 aprile 1830, o appena accennati, hanno deliberato la Suprema Corte ad un parziale annullamento della medesima.

Noi abbiamo sicura fede, che diversa sentenza avrebbe profferito quel supremo consesso, se per ventura i giudicati inattaccabili, che garantiscono il credito di Mazzarone gli fossero stati legalmente palesi, e se in qualche equivoco di fatto involontariamente non avesse incorso, sì come pienamente dimostreremo in opposizione di quanto gratuitamente e senza alcun fondamento ha la Suprema Corte considerato nel suo arresto.

§. *III. Primo giudicato del dì 13 marzo 1820 -- Sua forza legale a favor di Mazzarone.*

Si è ricordato di sopra esser rimasa vedova D. Teresa Cardona nel 1 marzo 1818, ed in tale sta-

to tratta in giudizio dal suo creditore D. Camillo Mazzarone nell' anno 1820.

Costui domandava la condanna contra lei per effetto dell' istrumento del 7 maggio 1814, e mirava allo scopo di essere con questo mezzo surrogato nel grado, che occuperebbe Cardona nel giudizio di ordine, ove mai a lei si concedesse somma alcuna pel suo credito dotale.

La convenuta fin dalla introduzione del giudizio comprese tutta la forza delle domande del Mazzarone, e per declinare dal vedere a suo danno avvinto il capital delle sue doti, che figurava nella graduatoria incominciata, ma non compita e che formava l' unica sua possidenza; affrettò la promessa sponsalizia con D. Antonio Pizzini, al quale in secondo nodo coniugale poco stante si congiunse. Stipulò con costui nel 1820 i capitoli matrimoniali, ne' quali parte della istessa dote portata al defunto Gaudiosi si ricostituì in ducati 4000. La Cardona esibendo questo titolo, ed oppugnando le domande di Mazzarone dedusse le seguenti cose. *

La convenuta ha opposto, che la domanda deve essere rigettata, perchè, sia per effetto del Senatoconsulto Vellejano, sia per l' effetto dell' ar-

* Fol. 24 vol. 1. Produz. di Mazzarone.

ticolo 1554. Codice abolito, ed art. 1367. LL. CC. LA DOTE E' INTANGIBILE, E QUINDI NON AVENDO ESSA CHE DUCATI 6000 DI DOTE, GIUSTA LE TAVOLE NUZIALI DEL DI 24 MARZO 1810 STIPULATE IN PALERMO NON DEVE ESSERE TENUTA AL PAGAMENTO.

Ha soggiunto inoltre, che avendo contratto un nuovo impegno di matrimonio con D. Antonio Pizzini, si ha da sè stessa ripromessa in dote porzione di quella istessa somma, che formò la dote del primo marito, come dai capitoli matrimoniali, che ha esibito.

Il tribunale rese sua sentenza diffinitiva nel 13 marzo 1820, dopo di aver così ragionato:

Attesochè la domanda dell' attore per ciò che riguarda la soddisfazione del suo credito di ducati 3078, 86 poggia sopra un titolo autentico, dalla debitrice non impugnato, anzi dal suo patrocinatore nella pubblica udienza riconosciuto, COSICCHE' SORTIR DEVE TUTTO IL SUO EFFETTO, *sì per la somma in principale, che per lo interesse corrispondente.*

Che d'altronde l'altra parte della domanda, che riguarda la surroga ai diritti di graduazione alla detta debitrice spettanti, oltre che è da reputarsi estemporanea, RIFLUENDO SULLA ESECUZIONE DELLA SENTENZA, QUALUNQUE VA AD EMETTERSI DAL

TRIBUNALE SULLA DOMANDA IN PRINCIPALE, RIGUARDA PURE DIRITTI INCERTI E NON VERIFICATI IN FAVORE DELLA DEBITRICE, DACCHÈ IL GIUDIZIO DI GRADUAZIONE NON ANCORA HA AVUTO IL SUO TOTALE EFFETTO.

Il Tribunale in atto che annuisce alla prima parte della domanda, e condanna colla esecuzione provvisionale la debitrice D. Teresa de Cardona al pagamento degli espressati duc. 3078. 68 *coll' interesse convenuto all' otto per cento in forza dell' allegato titolo, dichiara non esservi luogo a deliberare sulla domandata surroga.*

Questa sentenza, comechè non impugnata dalla parte soccumbente ha fatto passaggio in autorità di cosa giudicata. Da questo fonte purissimo si ricavano le seguenti verità di fatto e di diritto quì sotto noverate :

I. Di aver Mazzarone convenuto Cardona nello stato vedovile per ottener condanna e surrogazione contra lei.

II. Di aver costei eccepito la qualità dotale dell' unico suo bene, cioè de' ducati 6000, e per questo unico motivo aver sostenuto il rigetto della domanda dell' attore.

III. Di avere il tribunale assorbito queste specifiche eccezioni intorno alla impronta dotale di quel danaro, che prender voleva Mazzarone, e di averle

rigettate, allorchè a dispetto di queste deduzioni la condannò al pagamento della sorte e degl'interessi senza alcuna limitazione o riserba.

IV. Di non avere accolto la domanda per la surrogazione chiesta dal Mazzarone ne' diritti di Cardona per doppio motivo; tra perchè non era allo stato perfetta la graduatoria ed assicurati i diritti della debitrice, come per essere la surrogazione, a giudizio del tribunale, uno effetto necessario della condanna riportata da Mazzarone. Locchè indica, che pel tribunale non fu problema, ma sicura verità di potere costui far suo il danaro, una volta dotale della Cardona per virtù della condanna, subitochè a lei fosse stato attribuito nel giudizio di ordine.

Questo solo giudicato a creder nostro basterebbe per Mazzarone a ributtare nel modo il più energico la eccezione, che fuori tempo si riproduce dell' indole dotale cioè del credito di Cardona, ed alla quale ha fatto eco la Suprema Corte, sol perchè di buona fede ignara di questi fatti sostanziali ed interessanti. Ma v'ha dippiù in nostro vantaggio. Un secondo giudicato le istesse cose in guisa indubitabile conferma, e del quale nel seguente capitolo ragioneremo.

§. IV. Secondo giudicato del 1 luglio 1820. -- Sua influenza sulla causa attuale.

Procedevano gli atti della graduazione dei creditori di Gaudiosi sul prezzo dello immobile espropriato, e già D. Camillo Mazzarone aveva in suo favore costituita l'autorità della cosa giudicata nella sentenza dei 13 marzo 1820; quando ebbe conoscenza di essersi in primo luogo alla Cardona attribuita la somma di ducati 6000 da lei chiesti come dotali, e ciò con sentenza definitiva di collocazione, nella quale peraltro non interloquì il tribunale sulla domandata surrogazione.

Credette allora Mazzarone saggio divisamento reiterare il sequestro precedentemente fatto nelle mani dello aggiudicatario Bosco per tutto il prezzo dell'aggiudicazione in duc. 5000, ed espresse di dover essere soddisfatto non solo della sorte de' ducati 3078, che delle usure alla ragione dell'otto per cento, le quali dal 5 giugno 1818 fino all'effettivo pagamento, giusta i sensi del giudicato sommano a ben oltre i ducati 6000.

Citò nella convalida non solo la Cardona, ma pure il suo novello consorte D. Antonio Pizzini.

È degno dell' attenzione della G. C. civ. considerare le eccezioni allegate dai convenuti, che noi anche quì inseriamo per intero, e le quali si contengono ne' seguenti termini:

Che in fine (sono parole de' coniugi Pizzini, e Cardona) *dei ducati* 6000, *AVENDOSENE LA DE CARDONA COSTITUITI IN DOTE DUCATI* 4000 *IN OCCASIONE DEL NUOVO MATRIMONIO SUO COL SIGNOR PIZZINI; QUESTA ULTIMA SOMMA NON PUOLE AGGIUDICARSI ALL' ATTORE, DOVENDO SERVIRE PER SOSTENERE I PESI DEL MATRIMONIO ISTESSO.*

SI CONCHIUDE PER LO RIGETTO DELLA DOMANDA; GIACCHE' I DUCATI 6000 *FURONO DOTALI E MAI AFFETTI DA OBBLIGAZIONE.*

Il tribunale, dopo di avere esaminato e discusso le deduzioni d' ambi i contendenti, confermò il sequestro a danno dei coniugi Cardona e Pizzini, e li condannò nelle spese.

Contra questa sentenza, che segna il giorno 1 di luglio 1820 i coniugi perdenti interposero appello, sostenendo le stesse ragioni già per lo innanzi allegate, ma abbandonato per lo spazio di ben otto anni, venne dichiarato perento con decisione della G. C. civ. delle Calabrie del dì 7 luglio 1828, la quale ordinò che l' appellato D. Camillo Mazzarone usasse del suo diritto in forza della sentenza de' primi giudici, come cosa passata in giudicato.

Ecco un secondo giudicato, che il primo grandemente avvalora, e che di per sè solo varrebbe a rimuovere le importune obbiezioni dell' avversaria, e

che per ignoranza di fatto, hanno incontrato il favore della Suprema Corte di giustizia.

Disputossi in questa seconda contesa appunto della passibilità del capital dotale di Cardona verso di Mazzarone. Si oppose la natura dotale del danaro sequestrato. Venne in campo il marito novello della debitrice, Pizzini che con lei divise il merito di queste eccezioni. Ma il tribunale uniforme ne' suoi giudizii, e coerente ai suoi principii, tenne fermo il giudicato del 13 marzo 1820, rigettò di fatto le deduzioni de' convenuti, e fece onore ai diritti specchiati del Mazzarone confermando il sequestro.

Superati per ben due volte i coniugi convenuti in un doppio esperimento, ed avvisando essi inevitabile la perdita del danaro, cui ad ogni costo si voleva far ritenere la impronta dotale, reputarono unico mezzo di scampo rivolgersi addietro, e procurar di scuotere, se lor fosse riuscito possibile l' originario giudicato del 13 marzo 1820.

§. *V. Terzo giudicato, che dichiara inammessibile l' opposizione di terzo portata da D. Antonio Pizzini contra il giudicato de' 13 marzo 1820.*

Affine di tentare la impresa, che i coniugi si proponevano di mandare ad effetto, vale a dire di abbattere il giudicato del 13 marzo 1820, deliberaro-

no di farlo attaccare da D. Antonio Pizzini secondo marito della Cardona, mediante il rimedio della terza opposizione.

La bizzarria di questo gravame non abbisogna di molte frasi per esprimerla e ritrarla nel vero suo aspetto, comechè di per sè stessa sì manifesta. E noi per servire alla brevità, in luogo di una dimostrazione apposita, riporteremo quì le considerazioni de' primi giudici, consegnate nella sentenza de' 20 giugno 1821, che la terza opposizione dichiarò inammessibile; sentenza integralmente rispettata dalla G. C. civ. in grado di appello, di modo che fece passaggio anch' essa in autorità di cosa irretrattabilmente giudicata.

Dappoichè (è il ragionamento del tribunale) *un terzo è facoltato ad opporsi ad un giudicato; che pregiudica i diritti suoi, quando non è stato, nè inteso, nè citato. Or per essere la opposizione del signor Pizzini ammessibile, l' opposta sentenza avrebbe dovuto pregiudicarlo.*

All' epoca della prolazione della riferita sentenza contro D. Teresa de Cardona, non era di lei sposo, ma semplicemente si erano stipulati i capitoli matrimoniali.

Lo divenne però ai 10 *aprile dello stesso anno* 1820. — *Per dirsi pregiudizievole ai diritti suoi*

la sentenza medesima , bisognerebbe partire dal principio , che le tavole nuziali sono da loro stesse efficaci a produrre degli effetti civili , pria che fosse il matrimonio seguito. Ciò è inconcepibile. Ed in effetti quando la legge ha accordato delle prerogative e dei privilegii ai coniugi per stipulazioni matrimoniali , che hanno preceduto il matrimonio , si hanno riportato sempre all'epoca dello stesso , come si osserva per la ipoteca delle doti ; dippiù quando fu solennizzato e conchiuso il matrimonio , pendeva tuttavia il termine per produrre appello , onde senza ricorrere ai rimedii estraordinarii , era impugnabile regolarmente. Ciò non si fece , e mal si vuole giovare di un mezzo oggi cui non si ha diritto ,

Dappoiché tutti gli altri motivi risguardano il merito della condanna nel di cui esame non può entrarsi ;

Il Tribunale uniformemente alle conclusioni del P. M. dichiara inammessibile la terza opposizione , e condanna alle spese.

Questa sentenza andò in appello , sì come si è accennato di sopra. La G. C. civ. delle Calabrie si occupò di un tal gravame , e dopo di averlo discusso lo rigettò , senza alcuna limitazione con sua decisione del dì 12 giugno 1829.

Il giudice estensore del ragionamento sentì vaghezza di gettare una considerazione tra le altre, la quale oltre di essere in manifesta contraddizione con quelle che la precedono, non può, nè deve avere sinistra influenza sulla causa nostra, comunque la Suprema Corte di giustizia l'avesse valutata oltre il dovere.

La imperizia di colui, che compilò le narrative fu cagione, che in quelle preposte alla decisione annullata s'inserisse isolatamente la considerazione, sopra cui hanno i nostri contraddittori fondato i cardini della loro difesa. Noi anche quì la riportiamo, per quindi farne quel conto che per legge e per ragione si debbe.

Considerando (dice la G. C.), *che l' anzidetto tribunale colla opposta sentenza de'* 13 *marzo* 1820, *non fece altro, che condannare solidalmente la signora Cardona per un debito da essa contratto insieme col di lei marito, mediante istrumento de'* 7 *maggio* 1814, *quando le leggi non ammettevano, come non ammettano tuttavia la eccezione del Senatoconsulto Velleiano, in virtù del quale giudicato fu eseguito anche un sequestro presso D. Pietro Bosco, confermato con sentenza del* 1 *luglio* 1820, *passata anche in giudicato per la decisione di questa G. C. civ. de'* 7 *luglio* 1828 ;

che dichiarò perento l' appello prodotto dal signor Pizzini contro la precitata sentenza.

Considerando, che allora avrebbe il signor Pizzini potuto opporsi in terzo contro la citata sentenza del 13 marzo 1820, quando i primi giudici con questa, oltre della semplice condanna contro della signora Cardona, avessero pronunciato sull' altra domanda, che avanzò il signor Mazzarone coll' atto di citazione de' 4 marzo 1820, di essere surrogato alla signora Cardona nel rango e luogo, che le sarebbe spettato nel giudizio di ordine, ma siccome i primi giudici dichiarano di non esservi luogo a deliberare sulla dimandata surroga, così certamente niun pregiudizio ha potuto, o potrà risentire dalla ridetta sentenza il signor Pizzini, il quale avrà sempre libere ed integre le sue ragioni, come l' avrà pure salve la signora Cardona sulle sue doti nella esecuzione di quel giudicato che riflettè soltanto la condanna al pagamento di un debito.

§. *VI. Valor legale di questa gratuita considerazione. -- Essa è in contraddizione coll' intero ragionamento della G. C. civile. -- Essa nulla pone di disfavore nella causa di Mazzarone.*

Chiunque legge la riportata considerazione, o a dir meglio una riflessione accademica dell' estensore

della decisione, inclinerebbe a credere certamente di aver poi la G. C. deliberata la causa nel merito a favor di Pizzini. Ma farà senza dubbio le maraviglie ravvisando dal contesto del ragionamento che quella idea del compilatore vi sta a disagio, e pugna col principio regolatore del dispositivo consegnato nelle considerazioni precedenti, le quali sono così concepite:

Considerando nel diritto, che la legge autorizza un terzo a fare opposizione ad un giudicato, che pregiudichi i suoi diritti, ed al quale, nè egli, nè coloro che rappresenta sono stati citati. In conseguenza di siffatto principio legale il signor Pizzini, il quale non fu marito della signora de Cardona prima del 10 *aprile* 1820, *NON DOVEVA ESSERE CITATO, NÈ AVEVA DIRITTO DI ESSERE INTESO IN GIUDIZIO, NELL' EPOCA IN CUI FU PRONUNCIATA LA SENTENZA DI CONDANNA, E NEL TEMPO DELLA INTIMAZIONE DI ESSA, CHE GIÀ FECE PASSAGGIO IN COSA GIUDICATA.*

ED INOLTRE, SE EGLI ACQUISTÒ DEI DIRITTI DI CREDITO VENNE RAPPRESENTATO DALLA MEDESIMA SUA DEBITRICE SIGNORA DE CARDONA.

Di fatti, il dispositivo che seguì queste considerazioni fu semplice ed uniforme a questa regola. Disse puramente e semplicemente la G. C. civile:

Rigetta l' appello del signor D. Antonio Pizzini e lo condanna alle spese ec. ec.

La G. C. dunque tenne identicamente il sistema dei primi giudici, la di cui sentenza venne confermata, e nella quale appunto il giudicato si racchiude. Dunque nissuna novella provvidenza impartì la G. C. civ. a pro di Pizzini, ma il deciso del tribunale ebbe per buono e pienamente confermò. Dunque nella specie consiste unicamente il giudicato nella sentenza del tribunal civile di Cosenza del dì 12 giugno 1821.

Questa sentenza dichiarò inammessibile la terza opposizione di Pizzini sul fondamento di non essere costui abilitato dal rito a potere usare di un tal gravame. E quel tribunale considerò precisamente che non poteva discutere il merito de' motivi della opposizione di terzo, perchè a lui vietato di discendere ad esaminar della causa, quando il rito chiudeva il varco a Pizzini di piatire innanzi ai tribunali nella figura del giudizio da lui istituito.

La G. C. civ. come abbiamo osservato non solo nella considerazione di sopra riportata, ma segnantemente nel dispositivo si uniformò senza riserba alla sentenza de' primi giudici.

È dunque evidente, che essendo stata dichiarata inammessibile per rito la terza opposizione del Piz-

zini, non ha potuto quella repugnante ed inefficace considerazione pregiudicare la interezza dei precedenti giudicati nel favore di Mazzarone.

Dunque quella considerazione isolata e d'indole contraria allo spirito che resse la decisione, non può per le allegate ragioni spiegare influenza alcuna, nè porre in forse l'ottimo diritto del Mazzarone.

E tanto maggiormente nol potrà, se si rifletta che il suo merito tutto al più, non può essere altro che di una semplice osservazione fatta fuori tempo ed essenzialmente gratuita. Perciocchè, oltre di essere in aperto contrasto coll'intero ragionamento, non ha forza di cosa giudicata; mentre questa consiste nella parte dispositiva di qualunque sentenza o decisione, e non mai nelle considerazioni, che semplicemente del dispositivo giustificano la ragionevolezza, per la notissima regola, *considerare non è giudicare.* * Se dunque la Suprema Corte ha cassato la decisione sol perchè ha opinato non esistere i giudicati; cade il suo ragionamento e la sua opinione, tosto che de' giudicati suddetti si è provata luminosamente la esistenza.

Si osserva dippiù che un terzo qual'è la Cardona neppure potrebbe giovarsi di tale estemporanea considerazione apposta in una decisione profferita tra Mazzarone soltanto e Pizzini, il quale non è in causa nel presente giudizio.

* *Merlin -- Repertoir. Mot. Chose jugée.*

§. *VII. Virtù della cosa giudicata -- Falso concetto della Suprema Corte di giustizia fondato sopra una isolata considerazione della decisione della G. C. civile delle Calabrie del 12 giugno 1829.*

Riducendo in breve le cose discorse più largamente di sopra, abbiamo nella specie.

I. Essersi nel 1814 obbligata Cardona verso Tabetta, di cui è cessionario Mazzarone al pagamento di ducati 3495, poi ridotti a ducati 3078.

II. Di essere stata convenuta da costui in giudizio nel suo stato vedovile, *soluto matrimonio.*

III. Essersi quistionato della qualità del credito unico di Cardona, e della sua intagibilità perchè dotale.

IV. Di non aver militato questa potente eccezione, e di essere stata condannata col giudicato del 13 marzo 1820.

V. Di essersi questo giudicato eseguito precisamente sul credito dotale di Cardona, mediante il sequestro nelle mani dell' aggiudicatario Bosco.

VI. Di essersi conteso per la seconda volta dell' indole dotale del danaro sequestrato a danno della Cardona.

VII. Di non aver trionfata per la seconda volta questa ripetuta eccezione, comechè rigettata col secondo giudicato del 1 luglio 1820.

VIII. Di non essersi in fine a questi giudicati in modo alcuno arrecato ingiuria o alterazione per l'altro del 20 giugno 1821, per non essersi con questo toccato il merito della causa, e per essersi dichiarato inammessibile per rito il gravame della terza opposizione portato da Pizzini.

Ed a questo proposito la Suprema Corte ha equivocato nel fatto, ed ha tracciato norme inesatte alla seconda Corte di merito, allorchè ha cassato la prima decisione della G. C. civile di Catanzaro, poggiando il suo giudizio sopra la solitaria considerazione innestata inopportunamente nel ragionamento della decisione del 12 giugno 1829. Perciocchè quella per niente invalidò, nè invalidar poteva i precedenti inalterabili giudicati del 13 marzo e 1 luglio 1820, da noi riportati per tenore per le ragioni esposte di sopra.

Doppio è dunque l'argomento, di cui ci prevalghiamo per togliere la cieca osservanza all'arresto della Corte Suprema. Esso non può togliersi a regola, perchè caduto sopra elementi di fatto ignoti al Supremo Consenso, che la profferì, cioè sopra l'assoluta ignoranza de' precedenti giudicati omessi nelle narrative. Non può assumersi come principio e cagione di ben giudicare in secondo esame, ove non si trovi garentito dalla giustizia e dalla ragione; perchè i precetti della Corte Suprema non sono obbligatorii per le Cor-

ti di merito, le quali si rivestono della giurisdizione di giudicare in rinvio, dalla legge direttamente ricevendone la potestà, e non già dalla Corte Suprema.

Tutte le conseguenze indicate finora, e che portano l'impronta di verità inoppugnabili, menano senza ripugnanza a stabilire di non potersi ripresentare le eccezioni già proposte e rigettate, intorno alla qualità dotale del credito di Cardona, ed alla inefficacia de' diritti creditorii di Mazzarone sopra lo stesso. Perciocchè i medesimi sono troppo ben custoditi ed energicamente operosi contra Cardona per la forza irresistibile e preponderante di un doppio chiarissimo giudicato, consistente nella sentenza di condanna del 13 marzo, ed in quella di convalida di sequestro del 1 luglio 1820, che queste dispute appunto in pro del nostro cliente definitivamente sopirono.

Il perchè il giudicato pone fine alla lite, ed a tutte le controversie insorte nel corso di essa: costituisce una verità inalterabile tra le parti contendenti.

Aggiugnete che quel diritto si accenna nella considerazione essere tuttavia intero; vale a dire se quando avrebbe preso la Cardona nella graduatoria fosse passibile dell' azione del Mazzarone nascente dal titolo e corroborata dal giudicato, trovavasi anche irrevocabilmente definito con un secondo giudicato,

il quale per lo appunto confermò il sequestro su quella somma: sequestro che al momento della graduatoria doveva svilupparsi in surrogazione, come seguì per virtù della decisione annullata, riparando in ciò alla omissione dei primi giudici di pronunziare intorno alla surrogazione, per cui Mazzarone dovette rivolgersi al sequestro presso l'aggiudicatario.

Di fatti la G. C. civile delle Calabrie, disse così a questo proposito. — *Attesochè D. Camillo Mazzarone qual cessionario per mezzo del signor Murail di D. Angelo Tabetta creditore in origine, rappresenta un credito in forza di titolo autentico del di 7 maggio 1814 contra i signori Gaudiosi con obbliganza solidale di detta D. Teresa Cardona, debitamente iscritto nell' uffizio della conservazione della provincia.*

Che non può rinvenirsi sull' esame della validità della obbligazione dalla medesima contratta per essere riconosciuta con un giudicato, contro del quale essendosi reso opponente di terzo il di lei secondo marito signor Pizzini fu tale opposizione rigettata.

Che avendo il medesimo signor Mazzarone pria sequestrato nelle mani dell' aggiudicatario de' beni spropriati a danno di Gaudiosi le quantità dovute alla detta signora Cardona, e di poi es-

sendo comparso nel giudizio di graduazione sul prezzo de' beni medesimi, ha chiesto di essere ammesso nello stesso, prendendo il luogo della cennata signora Cardona qual di lui debitrice; attesochè a definire se è della sede dell' attuale giudizio tal di lui domanda, convien stabilire che per disposizione di legge, prima di chiudersi la graduazione, la somma dovuta ad un creditore graduato deve ripartirsi fra tutti i suoi creditori iscritti, e che si sono resi opponenti, ai quali la legge dà la facoltà di concorrere per la ripartizione fra di loro delle somme assegnate al medesimo. Art. 861 *delle LL. di proc. civ.*

Che postociò, se la legge dà facoltà ad un creditore di ogni creditore concorrente di conservare i diritti del suo debitore, mercè la propria iscrizione; e quindi dedurre le proprie ragioni nel giudizio d' ordine, egualmente che di poter sequestrare tutte le somme, che possono spettare al proprio debitore, ne segue che subitochè la lite è contestata è della sede di questo giudizio il pronunziarvi, ed il giudice non potrebbe evitarlo se non che quando la causa non fosse di sua competenza: che altrimenti facendosi sarebbe lo stesso che dividere la continenza della lite, e multiplicar giudizii senza necessità con interesse non lieve delle parti contendenti.

Attesocchè essendosi in conseguenza il signor Mazzarone uniformato alle disposizioni della legge, ha dritto egli solo, poichè altri creditori della Cardona non si sono resi opponenti, occupare il luogo della medesima nel giudizio di graduazione di cui si tratta, prendendo le somme, che alla medesima appartengono per quella parte corrispondente al suo credito, così in sorte principale, che negl' interessi convenuti ec. ec.

Consegue dalle addotte regole del diritto, che non possa la lite restaurarsi, nè più rivocarsi in dubbio la verità costituita dalla cosa giudicata, sotto il pretesto che alcune eccezioni furono omesse, o non attese dal magistrato, e le quali se proposte o meglio considerate, avrebbero forse tratto il giudice a diversa sentenza.

Egli è assioma di legge, * che in qualunque modo abbia giudicato il pretore *nihil qaeritur post rem iudicatam.*

Ed il Pothier ** a proposito di tali regole osserva: *Haec obtinet quamvis is contra quem lata sententia est, omiserit allegare quod ad tuitionem causae profuisset.* Ed altrove *** *Denique ut haec*

* L. 54 ff. *de Except. rei iudicatae.*

** *Pandect. Iustin. De Except. rei iudicatae* §. XXVIII.

*** Ibidem. §. XLIX.

exceptio (rei iudicatae) *utiliter opponi possit: non requiritur etiam in priori actione omnia allegata et producta fuisse, quae ad tuitionem causae necessaria erant.*

Il PEREZIO * *sententia in posterum rescindi non potest, ne quidem rescripto principis impetrato. Neque refert exceptionem aliquam peremptoriam esse omissam, siquidem illa in initio antequam sententia proferatur erat proponenda, non etiam post sententiam, cum ea iam dicta.*

Il BRUNEMANNO *, il FABRO **, il CUJACIO *** ed il Donello ****, lungamente insegnano sviluppano, ed illustrano la medesima dottrina.

E noi facciamo nella specie applicazione grandemente più favorevole delle esposte teoriche; comechè lungi di non essersi proposta, si è segnantemente dedotta la eccezione della qualità dotale del credito di Cardone, e si è pur disputato della sua intangibilità ripetutamente; ma un doppio giudicato ha colla sua autorità eterna ed irrefragabile rigettato tali eccezioni, ed assicurato per sempre i diritti del Mazzarone sul danaro controverso.

* *Praelectiones in Cod. De Re indicata n.* 1, 2 *e* 3.

** *In Cod. Ad. L.* 4 *Tit. de Exceptionibus.*

*** *Cod. Tid. de exceptione rei iudicatae. Defini* 1.

**** *In Cod. de Probationib, Tom. IX. pag.* 271.

***** *Commentar. Juris. Civilis. To. V. Lib.*22. *Cap.* 8. §. 9.

§. VIII. Giustizia intrinseca del doppio giudicato del 13 marzo e 1 luglio 1820.

Se Mazzarone non avesse trionfato in un doppio esperimento giudiziario, e la quistione per ben due volte definitivamente sopita, si potesse rimettere in ricerca, sempre là ragion di decidere riuscirebbe identica ed uniforme a quella replicatamente adottata dal duplice giudicato di marzo e di luglio dell'anno 1820.

Soffrasi per poco di ridurre anche un'altra volta alla memoria i fatti narrati avanti, e si troveranno veri i seguenti dadi, cioè:

Che nel 7 maggio 1814 la Cardona si obbligò personalmente verso Tabetta autor di Mazzarone al pagamento di ducati 3495, oltre le usure; nè in quello stipulato per niente fecesi motto di voler distrarre, o ipotecare alcun suo bene dotale:

Che vedovata nel 1818, e rimasa signora assoluta del capital delle doti costituitele nell' impalmar Gaudiosi nel 1810, fu convenuta in giudizio dal suo creditor Mazzarone nell' anno 1820, durante ancora la di lei vedovanza, onde esser condannata al pagamento per effetto del titolo originario di credito e della cessione posteriore.

Or egli è chiaro, che la donna tiene dalla legge

il divieto di alienare, distrarre, o obbligare i cespiti dotali, durante solamente il matrimonio. Ma questo impedimento è relativo, e vien rimosso colla dissoluzione del nodo coniugale, la quale fa cessare gli ostacoli, fa sortir la dote dai beni del marito, fa perdere alla dote istessa la sua natura e la sua impressione, e la confonde cogli altri beni liberi della donna vedovata.

Ed in vero scioltosi il matrimonio, la donna ha parata azione per ripetere direttamente la dote, e farla sua, onde disporne a suo piacimento per effetto di testuali disposizioni di legge. Lo afferma *ULPIANO* * in questi detti — *Soluto matrimonio SOLVI MULIERI DOS DEBET*. Lo accertano gli scrittori della materia; ** cioè il VOET, il NOODT, l' EINECCIO, comentando questo titolo del digesto; Lo assicura il MERLIN *** ne' seguenti termini — *Se sciolto il matrimonio, sopravviva la donna, LA DOTE LE RITORNA LIBERA, ED ESSA NE DISPONE A SUA VOLONTA', SIA CHE ABBIA, O CHE NON ABBIA FIGLI.*

E questi magistrali insegnamenti muovono dal gran principio di esservi impressione dotale dove è matrimonio, di esister divieto di elienar la dote per una previdenza della legge, e perchè si abbia onde

* *L. 2. ff. Saluto Matrimonio dos quemadmodum petatur.*

** *Adde L. 14 e 30. h. t.*

*** *Repert. Mot. Dot. §. XIV.*

sostenere i pesi del matrimonio medesimo. Ma di non esservi più vincolo dotale, proibizione di alienare, o altra limitazione, allorchè la donna mediante lo scioglimento del nodo coniugale, si fa padrona incommutabile e libera dispositrice di quel bene, un dì soggetto al vincolo della dote.

Fatto tesoro di qnesti principii inconcussi di sana giurisprudenza, il tribunale civile di Cosenza col suo giudicato del 13 marzo 1820, non esitò punto nel rigettare le eccezioni della Cardona intorno al soccorso del Velleiano ed alla intangibilità del capitale delle sue doti.

E se non fece simultaneamente diritto alla surrogazione chiesta dal Mazzarone, avvenne per un impedimento di fatto, cioè per non trovarsi spedito il giudizio di ordine. Perciocchè credette d'altra banda quel collegio, che non si potesse surrogare taluno, e nella specie Mazzarone alla Cardona, se prima costei non avesse accupato un posto ed un grado sicuro nel giudizio di ordine. Ma quel tribunale nelle considerazioni relative alla domanda subordinata di subingresso, chiaramente disse, che questo se allora non poteva concedersi, certo era per Mazzarone l'ottenerlo per gli effetti della condanna. Ed in questi detti nitidamente confessò l'intimo suo convincimento di potere avvincere Mazzarone quel dana-

ro alla Cardona appartenente, già pria dotale, ma ora di sua particolare e libera disposizione, atteso lo scioglimento del matrimonio Gaudiosi.

E questi pensieri fin da quel dì indicati, anzi consegnati alla memoria delle cose in quel giudicato di condanna del 13 marzo 1820, vennero indubitatamente confermati col secondo giudicato di convalida di sequestro del 1 luglio dello stesso anno.

Riconosciutosi in tutta la sua forza operativo il principio della passibilità di evizione del danaro una volta dotale, *soluto matrimonio* da parte dei creditori della donna, e fattovi pieno diritto col giudicato del 13 marzo 1820, venne questo sistema applicato anche per la seconda volta, alloraquando il tribunale civile col suo secondo giudicato confermò il sequestro a danno di Cardona e del suo secondo consorte Pizzini.

Perciocchè in questo secondo esame, e contra costui con maggior forza procedeva la buona ragione del Mazzarone. Mentre se Cardona per eludere gli effetti irreparabili della condanna riportata col primo giudicato, credette di rendere immune da ogni offesa il suo danaro, ripromettendoselo in dote in seconde nozze, facilmente andò respinto questo puerile trovato dal considerare, che ogni dote può ricostituirsi la vedova, ma depurata dai debiti con-

tratti precedentemente. E se nella specie Cardona si ricostituiva in dote quel danaro minacciato da Mazzarone e colpito dal giudicato; certo che non poteva sottrarlo dall' esercizio de' diritti creditori di costui sotto lo specioso pretesto del favor della dote. Ecco per quali vie il tribunale discese a rigettar per la seconda volta le eccezioni della Cardona rispetto all' indole dotale delle somme dal Mazzarone perseguite. È consono ancora a queste massime è l' art. 1371 LL. CC., il quale permette *l' alienazione dell' immobile dotale per pagare i debiti della moglie, o di quelli che hanno costituita la dote, allorchè questi debiti hanno una data certa anteriore al contratto di matrimonio.*

Il tribunale aveva nel fatto, oltre al requisito sostanziale dello avvenuto scioglimento del matrimonio tra Cardona e Gaudiosi, verificato l' estremo voluto dal citato articolo, ritrovandosi in riguardo a Pizzini assicurata la data certa del debito di Cardona dall' istrumento del 7 maggio 1814 e dal fresco giudicato del 13 marzo 1820, epoca in cui, sì come si è osservato non ancora aveva Pizzini assunta in consorte la Cardona.

E giova inoltre quì avvertire di doversi distinguere, quando l' impedimento che vizia il contratto

viene dalla cosa, da quando procede dalla persona. Il primo si guarda nel momento del contratto; il secondo può svanire posteriormente.

Ma nella specie neppure trattasi di azione reale sopra fondo una volta dotale, sì bene dell'esercizio dell'azion personale validamente in principio acquistata, e per virtù della quale al creditore non si può negare il diritto di addentare la moneta di pertinenza della debitrice. Quì l'impedimento si vorrebbe far nascere dalla qualità della cosa, ma così non è, poichè Cardona non obbligò un bene dotale verso il suo creditore, ma assunse una obbligazione personale, che ben assumer poteva; obbligazione che ha trasferito pieno diritto a Mazzarone di far suo il danaro, che non è più dotale, ma libero nelle mani di Cardona atteso il cessato impedimento, che gl'impresse una tal carattere del matrimonio, vale a dire lo scioglimento. E si rende di ciò ragione ricorrendo alla nota massima, che *causa prohibitionis temporaria fuit.*

Così per esempio, se Tizio avesse venduto il fondo di Caio, del quale poi divenne erede. Della cosa Caio ne poteva disporre non già Tizio. Ma divenuto Tizio erede di Caio la causa temporanea del divieto cessa, e la vendita si sostiene. Infiniti altri luoghi del diritto dispongono a questo modo. Se il

marito vende il fondo dotale, e poscia diviene erede della moglie, *alienatio convalescit.* * Quello, che si è detto per la vendita si avvera per eguaglianza di ragione nel pegno. ** Se un socio abbia costituita una servitù, questa vien confermata, fatta che sia dagli altri socii in di lui beneficio la cessione del fondo, su del quale venne la servitù costituita. *** La donazione fra coniugi nulla in origine, si convalida se uno di essi venga a mancare perseverando in quella volontà. La donazione fatta al Preside della provincia diveniva valida, appena che quegli avesse deposto il magistrato. **** *Quorum omnium haec unica ratio est, quia his casibus prohibitionis causa temporaria fuit, neque res quae negotio intercessit, seu negotium impediebat, substantiam aut formam negotii afficiebat* al dire dell' insigne Giacomo Gotofredo. *****

E quì non va pretermessa una considerazione d' influenza positiva sulla causa nostra, e la quale mira a dimostrar mancante di azione a piatire in giudizio la Cardona per riprodurre ella ora la qualità dotale

* *L. 42 ff. de Usurpationibus et usucapionibus.*

** *L. 41, ff. de Pignoratitia actione. L. 22. ff. De Pignoribus et hypothecis. L. 5. Cod. Si aliena res pignori data sit.*

*** *L. 18 Cod. Communia praediorum.*

**** *L. 1. §. 1. ff. de contractibus iudicum.*

***** *Comment. De Regulis Iuris. in L. 201. et 210.*

6

del suo credito, come quella che rimaritata con D. Antonio Pizzini non ha ingerenza alcuna sulla riscossione dei capitali costituiti in dote, ma solamente deve per legge promovere tali ragioni il marito, che della dote ha il dominio civile e la legittima amministrazione. *

Di fatto la decisione del 23 settembre 1821 non impugnata dagli avversarii, ordinò mettersi in causa il Pizzini secondo marito di Cardona ne' lunghi piati, che interceduti tra costei e Mazzarone hanno oramai assordito i tribunali delle Calabrie, perchè spettava a costui unicamente sostener le dispute, malamente fino allora dibattute da sua consorte.

La decisione de' 2 aprile 1830 impugnata con ricorso, non è stata denunziata da Pizzini, nè annullata nel suo interesse, dimodochè bene accolto il nostro sistema, si trova quella decisione della G. C. civ. delle Calabrie di aver fatto passaggio anch' essa in autorità di cosa giudicata rimpetto a Pizzini, il quale solo avrebbe avuto il diritto, se non fusse stato anche distrutto dal Giudicato di luglio 1820, di contendere con Mazzarone intorno alla intangibilità, o riscossione delle doti di sua moglie, e per lo quale oggetto tassativamente s' impegna l' attuale contestazione.

* Art. 1362. LL. CC.

§. IX. Vero ammontar delle doti della de Cardona. -- Indulgente avviso della Corte Suprema sopra questo punto.

La Cardona vorrebbe, applicare le leggi vigenti ai patti, che accompagnarono i suoi capitoli matrimoniali nel 1810, quando le stesse non tenevano impero nel paese in cui si celebrarono. Questo è volere attribuire alla legge la retroattività, che a lei si disconviene. *

A que' dì in proposito di costituzione di dote, erano ammesse nel nostro regno, ugualmente che per diritto romano le contro dichiarazioni, la mercè delle quali si confessava l' effettivo valore della dote promessa ne' fogli nuziali. Di questa verità trovansi chiari argomenti e non equivoche disposizioni in varii luoghi del diritto. **

A prescindere dal nissun divieto, che fulminava la legge a tali atti, erano per opposto in uso in tutte quelle regioni, nelle quali imperava la legge scritta.

E tanto presso di noi che in Francia, prima della pubblicazione di un sistema novello, onde aver

* Art. 2. LL. CC. -- L. 7. Cod. *de Legibus.*
** *L. 6. Cod. De dotis promissione.*
Nov. 117. Cap. 4.
Nov. 140. L. 19. Cod. de Fide instrumentorum.

forza le dichiarazioni segrete che si facevano per attestare la vera quantità della dote promessa, bastava che le contro scritture si facessero innanzi notaio e tra le stesse parti costituite ne' capitoli matrimoniali. *

Nel caso nostro si avverano i seguenti particolari, cioè: che nella scrittura de' 7 aprile 1810 dichiarante la vera dote della Cardona in soli ducati 4000 intervennero i genitori di entrambi gli sposi, non che il Gaudiosi personalmente: che fu la detta controdichiarazione celebrata innanzi allo stesso notaio.

§. X. *Equivoco di fatto in cui è caduta la Suprema Corte. La surrogazione fu domandata dal Mazzarone nel primo stadio del giudizio di ordine, e non già in G. C. civile come essa ha supposto.*

Anche ora fa d'uopo volgerci addietro, e ripigliare da lungi il filo delle nostre idee.

D. Camillo Mazzarone, allorchè scorse possibile la riuscita de' desiderii di Cardona in conseguire il credito dotale nella graduazione sul prezzo del fondo *Faviano*; senza frapporre alcuno indugio combattè acremente le domande di lei, sin da quando procedeva per delegazione il giudice collocatore, e domandò in ragion subordinata il subingresso ne' diritti di Cardona.

* Merlin. Répert. Mot. Contre-lettre.

Si è di sopra osservato per qual motivo il tribunale allo stato dichiarò non esservi luogo a deliberare.

Si è del pari appreso di non avere il tribunale civile colla sentenza diffinitiva di graduazione interloquito sulla surrogazione domandata, e si è pure palesato di aver Mazzarone riprodotta in linea di appellazione la domanda medesima innanzi a' secondi giudici, i quali vi fecero pieno diritto, pigliando in riflesso le cose dette ed i giudicati che fiancheggiavano la sua domanda.

Affinchè non si movesse dubbio sopra questo punto interessante della causa, si è intimata la domanda di surrogazione agli avversarii *. La Suprema Corte dunque ha messo nel nulla la decisione del 2 aprile 1830 per questo equivoco di fatto, ed il quale l'ha trascinata alla cassazione, sul fondamento di non aver corso questa domanda il doppio grado di giurisdizione.

Questo falso supposto della Corte Suprema chiarito a favor nostro dal fatto permanente, ripone le cose nel loro sincero aspetto, e dilegua il vizio che si è creduto scorgere nella decisione della prima G.

* Fol. 1 Vol. 3. prod. di Mazzarone.

C. civile, che ora legalmente più non ha vita relativamente a questa parte annullata.

§. *XI. Altro equivoco di fatto preso dalla Suprema Corte intorno alla somma, per la quale fece il sequestro Mazzarone.*

Dal primo è sdrucciolata la Suprema Corte nel secondo equivoco di fatto, ed il quale anche è concorso a deliberarla per l'annullamento della decisione della G. C. civile delle Calabrie de' 2 aprile 1830.

Ha creduto la Suprema Corte, che Mazzarone avendo sequestrato nelle mani di Bosco l'intero prezzo dell'aggiudicazione in ducati 5000, abbia praticato un sequestro per misura conservatoria a tutela de' diritti suoi.

Questa opinione della Corte Suprema abbisogna a nostro debole avviso di una doppia rettifica, di fatto cioè, e diritto.

La Corte Suprema se avesse seriamente considerato i fatti, che pienamente a lei offriva la narrative della decisione sopra questo punto avrebbe certamente rilevato, che Mazzarone fece il sequestro per gl'interi ducati 3078 sorte capitale del suo credito, per le usure alla ragione dell'otto per cento, e per le spese giudiziali le quali calcolate dal 5 giugno 1818 giusta il giudicato di marzo 1820, costituiscono una massa di ben oltre i ducati cinquemila intero prezzo

dell' aggiudicazione. E si aggiunga ; che Mazzarone, onde provvedere a suoi interessi dovette formar sequestro per lo intero prezzo; perciocchè la Cardona avrebbe tutto assorbito, se fosse riuscita ad essere ammessa pel credito delle doti in graduatoria nel primo luogo.

Nel diritto poi, ha la Suprema Corte definito sequestro conservatorio quello praticato da Mazzarone a danno della sua debitrice. Ma dato che così fosse, non sa intendersi che di male possa provvenire da ciò pel nostro cliente. Mazzarone era munito di un giudicato di condanna contra di Cardona.

Egli lo rese efficace sul credito di costei, mediante il sequestro delle somme attribuitele, ed il tribunale con un secondo giudicato accolse le sue domande ributtando le eccezioni di Cardona, che si riferivano espressamente a voler sostenere l' indole dotale del danaro sequestrato da Mazzarone. Dopo ciò, se la legge permette un simile modo di esecuzione, e costui l' ha messo ad effetto in virtù di giudicati solenni e nella guisa che abbiam ricordato, certamente che nè violazione commise la G. C. civile giudicando in primo esame quando vi fece diritto, e grave abbaglio ha pigliato la Suprema Corte, quando ne ha cassata la decisione per questo riflesso.

Pria d' imporre fine al ragionare in proposito di

Cardona, e dopo di aver dimostrata fino alla evidenza la pertinacia ed il torto che essa ha nell' attuale giudizio, piace a noi di tranquillare l' animo de' giudicanti e persuaderli, che il solo genio di contendere, misto ad un rabbioso dispetto anima ed incìta la Cardona a tener ne' travagli il nostro cliente da ben 14 anni.

Gaudiosi defunto marito della Cardona non rimase il solo fondo, del cui prezzo oggi si contende, ma sì bene molti altri, che si posseggono direttamente dalla Cardona.

Il valore di questi beni supera i ducati 5000, prezzo di *Faviano*; talmentechè, sul valor de' rimanenti fondi, essendo sempre la Cardona di diritto surrogata al signor Mazzarone, primo creditore per anteriorità di rango ipotecario, troverebbe ella larghissima capienza a soddisfarsi del suo credito, senza molestare ulteriormente e dispendiare costui.

Noi per chiarire questa posizione di fatto, abbiamo ritualmente intimato, non meno l' estratto di possidenza, cha il contratto di fitto de' detti beni conchiuso personalmente dalla Cardona *; circostanza che debbe in pro nostro fare impressione ed inclinare la G. C. civile ad indegnarsi contra chi ci contrasta per solo capriccio.

* Fol 3 vol. 3 prod. di Mazzarone.

§. XII. *Poche riflessioni riguardo al credito e l' interesse del Demanio nell' attuale controversia*

Il titolo, che serve di base alle ragioni del Regio Demanio risale all' anno 1814.

Ivi per le cose succennate si stipulò tra Gaudiosi ed il Governo uno aggiusto di rate sopra que' beni, i quali gli verrebbero restituiti, e che dal Demanio si amministravano. La decisione impugnata, rimasa ferma per questa parte, ordinò che tra mesi otto il Demanio liquidasse il suo credito; perciocchè non appariva il certo ammontare del medesimo, nè di essersi mandata ad effetto la pattuita liquidazione

Il Regio Demanio, lungi dall' uniformarsi al prescritto della G. C. civile, denunziò la decisione alla Suprema Corte, perchè ingiuriosa a' suoi diritti.

È notevole conoscere che il Regio Demanio è caduto nella censura fulminata dalla Suprema Corte in riguardo alla nullità ed inammessibilità del suo appello.

La Suprema Corte ha deciso essere nulle ed inammessibili le apppellazioni nelle graduatorie precedenti alla recente legge de' 29 dicembre 1828, le quali in vece della parte, nel domicilio del patrocinatore si intimassero. Il Demanio a questo modo notificò il suo gravame. Quindi è chiaro che se la G. C. civ., discutendo il suo appello temperò il rigore della sentenza dei primi giudici, aprendo per lui un termine

a liquidare il suo credito; di presente debb' essere interamente rimosso dalla graduatoria; poichè contra lui rimane la sentenza de' primi giudici in forza di giudicato, che interamente lo escluse dalla collocazione. Ed a sostenere il quale assunto accolto dalla Suprema Corte di giustizia, ci varremo de' pochi, ma sinceri principii regolatori del rito riguardo a questa disputa.

L' art. 520 delle LL. di procedura stabiliscono la regola, sotto la pena di nullità, di dover seguire ta intimazione di qualunque appello, o personalmenle, o al domicilio reale.

In quei casi, che la legge ha inteso di derogare alla regola, ha espresso le eccezioni. Quando ha parlato di graduatorie nell' art. 847, giusta, il quale decidere si debbe la presente disputa, ha segnata una eccezione, ma tassativamente per la intimazione della sentenza nel domicilio del patrocinatore.

Ha prefinito il termine di dieci giorni ad interporre l' appello nel secondo periodo dell'articolo, ma non ha designata la eccezione poco innanzi fissata. Quindi non si può supplire, o sotto intendere una eccezione pericolosa, che la regola distrugge dove la legge non l'ha chiaramente stabilita.

E tanto più non è ciò permesso, quantochè la rilasciata dottrina incontra il disfavore di qualunque ragionamento.

In fatti il patrocinatore è il domino della lite in quel tribunale dove è stato costituito. Egli colla intimazione della sentenza compie le sue funzioni; ed ecco perchè la legge ha permesso di potersi intimare la sentenza nel suo domicilio. Ma l'appello, che seco porta essenzialmente la citazione per un novello giudizio, ed a contestar la quale fa d'uopo di una novella costituzione di patrocinatore, non può ragionevolmente intimarsi a quel patrocinatore che ha cessato dal suo uffizio, e che nissun carattere ha più, dopo portato il gravame dell'appello innanzi ai secondi giudici.

Oltre alle cose dette si osserva, che il Demanio neppure si è uniformato al prescritto colla decisione impugnata, cioè a dire di liquidare il suo credito tra otto mesi, di modo che da questo diritto è pienamente decaduto, qualora per ipotesi fosse lecito alla G. C. civile di occuparsi del merito allo stato attuale delle cose nell'interesse del Demanio, al quale resiste la sentenza dei primi giudici passata in giudicato, che interamente l'escluse, e contra la quale ha nullamente appellato, sì come finora abbiamo evidentemente dimostrato, e giudicato la Suprema Corte di giustizia.

§. *XIII. Conseguenze e conchiusione.*

È opera agevole raccogliere da quanto finora abbiamo copiosamente detto, se pur l'amore della difesa non c'inganna, le seguenti verità di fatto e di diritto.

I. Di avere assunto D. Teresa Cardona nell' anno 1814 una obbligazione puramente personale a favore di Tabetta di cui Mazzarone è cessionario.

II. Di essere stata condannata a pro di costui con un doppio solenne giudicato del 13 marzo e 1 luglio 1820; il primo di semplice condanna in ducati 3078, oltre gl' interessi: il secondo di convalida di sequestro sul di lei credito.

III. Di essersi per ben due volte dedotta la eccezione della intagibilità del credito di Cardona, perchè dotale, e per altrettante definitivamente rigettata.

IV. Di essersi nel primo stadio del giudizio di ordine domandata da Mazzarone la surrogaziona ne' diritti e nel luogo della Cardona.

V. Di non essere stati offesi in menoma parte i giudicati succitati del 13 marzo e 1 luglio 1820 dalla solitaria e straniera considerazione intrusa forzatamente nella decisione del 1829; decisione, che del merito della opposizione di terzo di Pizzini non parlò, nè parlar poteva; locchè in grado eminente conferma l' ottima ragione del nostro cliente e rende sterile d' influenza a nostro svantaggio le massime consacrate dalla Suprema Corte di giustizia, perchè ripugnanti ai fatti da noi restituiti alla loro genuina verità.

Napoli 12 del 1832.

Antonio Starace
Ferdinando Starace.